



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001

Statuto dell'Organismo di Vigilanza



Sommario

ARTICOLO 1	2
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e l'Istituzione dell'Organismo di Vigilanza. Le indicazioni delle associazioni di categoria	2
ARTICOLO 2	2
Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	2
ARTICOLO 3	3
Durata dell'incarico e cause di cessazione	3
ARTICOLO 4	5
I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	5
ARTICOLO 5	6
I requisiti dei singoli membri: i casi di ineleggibilità e decadenza	6
ARTICOLO 6	7
Le risorse dell'Organismo di Vigilanza ed il coordinamento con le risorse aziendali	7
ARTICOLO 7	8
Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza	8
ARTICOLO 8	8
I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	8
ARTICOLO 9	10
Poteri dell'Organismo.....	10
ARTICOLO 10	11
L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Dipendenti, degli Organi della Fondazione e dei Terzi	11
ARTICOLO 11	16
I flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza agli organi della Fondazione	16
ARTICOLO 12	17
Le specifiche norme sottese all'attività dell'Organismo di Vigilanza	17

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ENASARCO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231

ARTICOLO 1

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e l'Istituzione dell'Organismo di Vigilanza. Le indicazioni delle associazioni di categoria

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche solo "Decreto" o "Decreto 231"), esime Enasarco dalla responsabilità amministrativa da reato, per i reati commessi dai propri dipendenti/soggetti apicali, se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche "Modello"), ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV" o "Organismo"), ai sensi dell'art, 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'OdV è stata effettuata, come previsto dal Decreto, nelle Linee Guida emanate dalle principali Associazioni di Categoria (in primis, nelle Linee Guida di Confindustria, da ora in avanti, anche, "Linee Guida"), al contenuto delle quali si uniforma la Fondazione Enasarco (di seguito anche "Fondazione", "Ente" o "Enasarco").

Dal punto di vista generale, l'OdV deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento, vigilare sulla sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi informativi da e verso l'OdV e segnalare le violazioni eventualmente accertate.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Fondazione possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

ARTICOLO 2

Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Enasarco è un organo collegiale, composto da 5 (cinque) membri, di cui:

- a) un professionista esterno all'Ente, che svolge le funzioni di Presidente dell'Organismo, con competenza e comprovata esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ex D.lgs. 231/2001;



- b) quattro professionisti esterni con competenza e comprovata esperienza in diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ex D.lgs. 231/2001.

La scelta sopra descritta è conforme alle disposizioni vigenti e a quanto suggerito dalle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti e presenti in Fondazione.

Infatti, i professionisti esterni dispongono delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'OdV, in quanto affermati esperti in materia di responsabilità amministrativa derivante da reato, ex D.lgs. 231/2001¹.

L'attribuzione dell'incarico a dei professionisti esterni alla Fondazione e delle funzioni di Presidente ad un soggetto esterno all'Ente contribuisce, inoltre, a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo.

Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato.

La composizione dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati ad Enasarco mediante la pubblicazione del presente documento sulla rete aziendale e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

ARTICOLO 3

Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

¹ Cfr. pag. 59 delle Linee Guida di Confindustria, ove si ricorda, tra l'altro, che è "inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati."

- i. una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii. il possibile coinvolgimento di Enasarco in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a) a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- c) qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 2.4.

La revoca del singolo componente dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre alle ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- i. il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- ii. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- iii. il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

ARTICOLO 4

I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine sia di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività di Enasarco, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione aziendale;
- riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e sia una adeguata competenza in materia di *auditing* e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati.

Inoltre, è auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del Modello è prevenire la realizzazione di reati.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente ed a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un budget e risorse adeguate.

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

I requisiti dei singoli membri: i casi di ineleggibilità e decadenza

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni ad Enasarco, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- i. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci della Fondazione, nonché con soggetti esterni incaricati della società di revisione o facenti parte delle Associazioni sindacali degli Agenti e delle Organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi;
- iii. fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Fondazione, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere un interesse proprio o di terzi avente ad oggetto attività che sono di competenza dell'Organismo e/o della Fondazione, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il Consiglio di Amministrazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La comunicazione è dovuta anche se tale interesse non appare idoneo ad integrare una causa di incompatibilità in senso stretto di cui al presente articolo.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 6

Le risorse dell'Organismo di Vigilanza ed il coordinamento con le risorse aziendali

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, in aggiunta a quelle operanti presso Servizio Internal Audit di Enasarco, di cui l'OdV può avvalersi per lo svolgimento della sua funzione, l'organo amministrativo può assegnare ulteriori risorse aziendali, su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Fondazione ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta e motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture di Enasarco, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV potrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Fondazione per la gestione dei relativi aspetti, quali, ad esempio, il responsabile e gli addetti al servizio prevenzione e protezione, il medico competente, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione degli incendi.

Tutti gli Organi della Fondazione, nonché le direzioni e le altre funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui

l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

ARTICOLO 7

Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, deve redigere un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.);
- f) le modalità di gestione delle segnalazioni di cui all' art. 6, comma 2 bis del Decreto (*whistleblowing*).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno bimestralmente e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

ARTICOLO 8

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1. di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Enasarco;
2. di aggiornamento del Modello, ovvero:
- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
3. di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, '**Destinatari**');;
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
4. di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso;
- a garantire e tutelare la riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni relative a supposti comportamenti illeciti o presunte violazioni del Modello, riportando alla Fondazione, per le dovute iniziative disciplinari, le eventuali condotte discriminatorie o ritorsive patite dal segnalante in ragione delle segnalazioni effettuate.

ARTICOLO 9

Poteri dell'Organismo

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti di Enasarco, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Dipendenti, degli Organi della Fondazione e dei Terzi

L'OdV L'art. 6, Il comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso sia messo in condizione di espletare al meglio i suoi compiti istituzionali legati, in primis, alla vigilanza sulla effettiva attuazione del Modello.

Quanto alle informazioni che devono necessariamente essere portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti i Destinatari - senza alcuna eccezione, ed anche da tutti coloro che, pur esterni ad Enasarco, operino, direttamente o indirettamente, per l'Ente (ad es. collaboratori, fornitori, banca depositaria, gestori finanziari o investitori, gestore amministrativo, compagnie di assicurazione, procuratori e chiunque altro operi in nome e per conto della Fondazione) - è possibile distinguere tra:

- A) flussi informativi da effettuarsi immediatamente al verificarsi di particolari eventi, anomalie e/o criticità che possono avere attinenza a violazioni, anche potenziali, del Modello (di seguito, anche, **"Flussi ad Evento"**);
- B) flussi informativi periodici da inoltrare all'Organismo a cadenze prestabilite (di seguito, anche, **"Flussi Periodici"**);
- C) segnalazioni circostanziate di condotte presumibilmente illecite e/o comportamenti tali da comportare, anche in astratto, una responsabilità della Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito; anche, **"Segnalazioni"**), nell'ambito della disciplina di cui all'art. 6 comma 2-bis del Decreto;

A. Flussi ad Evento

Devono essere immediatamente e obbligatoriamente trasmesse all'OdV, le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali palesi difformità del *budget* rispetto a quanto previsto o anomalie di spesa emerse dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
- 2) eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si basano i registri contabili;

- 3) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali sia evidente lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Fondazione, i suoi dipendenti o i componenti degli Organi della Fondazione;
- 4) le richieste di assistenza legale inoltrate all'Ente dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 5) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 6) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- 7) eventuali profili di criticità rispetto alle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- 8) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con l'Ente;
- 9) le criticità risultanti dalle attività di controllo di primo livello svolte dalle varie funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio reato;
- 10) i rapporti finali degli audit di verifica - interni o tramite consulenti - relativi ad aree di rischio, aree strumentali e/o attività sensibili, di cui al Modello, ovvero inerenti gli aspetti di Salute, Sicurezza e Ambiente;
- 11) le eventuali comunicazioni da parte del Collegio dei Sindaci o della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- 12) eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni o, comunque, di significativa rilevanza per la connotazione della prognosi o estensione del danno, anche solo potenziale, alla persona;
- 13) verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo esterni;
- 14) eventuali provvedimenti ed atti notificati/formalizzati da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- 15) eventuale avvio di attività accertative o ispettive da parte di organi dell'Amministrazione Finanziaria;
- 16) eventuali riscontri di anomalie particolarmente significative che richiedano lo svolgimento di verifiche in materia fiscale più approfondite.

B. Flussi Periodici

In relazione alla periodicità di seguito precisata per ciascun flusso, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, le informazioni relative all'attività della Fondazione, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti (trimestrale);
- 2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe (trimestrale);
- 3) ordine del giorno dei verbali del consiglio di amministrazione (trimestrale);
- 4) l'elenco delle eventuali donazioni e delle liberalità erogate verso soggetti pubblici (trimestrale);
- 5) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici (trimestrale);
- 6) la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Enasarco; l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza (annuale);
- 7) gli eventuali aggiornamenti del DVR (annuale);
- 8) la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate (trimestrale);
- 9) nel caso in cui si verifichi un'emergenza epidemiologica, l'informativa relativa alle misure adottate dalla Fondazione per il contenimento del contagio (trimestrale);
- 10) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 11) notizie volte a fornire un costante aggiornamento sui principali sviluppi relativi ai fatti e alle circostanze connessi e sottesi agli atti notificati/formalizzati da parte dell'Amministrazione Finanziaria di cui alle segnalazioni ad evento già inoltrate all'OdV (trimestrale);
- 12) comunicazione volta a dar contezza della avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali per ciascun periodo d'imposta nei termini previsti dalla normativa di riferimento (annuale);
- 13) gli incarichi conferiti alla società di revisione diversi dall'incarico di revisione (semestrale).

I **"Flussi ad Evento"** e i **"Flussi Periodici"** sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza mediante invio alla casella email ordinaria: organismo.vigilanza@enasarco.it

La Fondazione individua i soggetti deputati all'invio dei Flussi Periodici (c.d. key officer) sulla base del novero di soggetti a cui è affidato il controllo di primo livello sui processi aziendali coinvolti e/o sulla base delle responsabilità assegnate ai referenti di funzione in relazione ai medesimi processi (process owner).

Sono, invece, tenuti alla comunicazione dei Flussi ad Evento tutti i Destinatari del Modello, compresi i soggetti chiamati all'osservanza delle previsioni del Modello. La violazione degli obblighi di informazione, relativi sia ai Flussi ad Evento che ai Flussi Periodici, costituisce violazione del Modello, sanzionata in conformità a quanto stabilito dal Sistema Disciplinare.

C. Segnalazioni e Whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, in linea con le previsioni normative di matrice europea, ha introdotto nel nostro ordinamento forme di tutela per gli autori di segnalazioni di reati o altre irregolarità interne, conosciute in ragione del proprio ufficio, sia nel settore privato sia nel settore pubblico (c.d. *whistleblowing*).

Per quanto attiene al settore privato, l'art. 2 della Legge introduce tre nuovi commi all'art. 6 del Decreto ed impone agli enti un aggiornamento del Modello affinché sia pienamente aderente ai dettami della disciplina in materia.

Il Modello dovrà infatti includere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte presumibilmente illecite o di violazioni del Modello;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante (whistleblower);
- d) sanzioni, appositamente previste nel Sistema Disciplinare, per chi ponga in essere comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante od ancora per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- e) la previsione espressa di nullità delle misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate nei confronti del whistleblower.

Invero, Enasarco ha implementato un sistema di segnalazioni assolutamente conforme alla disciplina appena delineata, anche al fine di rafforzare la cultura della trasparenza dell'operato della Fondazione, attraverso una virtuosa cooperazione dei destinatari del Modello nel contrasto ai fenomeni illeciti.

I destinatari del Modello - intesi quali soggetti in posizione apicale o subordinata, ai sensi dell'art. 5 del Decreto - sono tenuti a segnalare all'OdV, ove possibile in via circostanziata e puntuale, ogni condotta presumibilmente illecita e/o comportamento non in linea con i principi, le procedure e le regole aziendali, di cui abbiano avuto contezza in ragione della loro attività prestata per l'Ente. Parimenti, tali soggetti, sono tenuti a segnalare all'OdV ogni violazione, anche solo potenziale, del Modello, tale da poter determinare l'insorgere di una responsabilità a carico della Fondazione, ai sensi del Decreto.

A mero titolo esemplificativo – e senza che ciò costituisca limitazione alcuna – tali informazioni potrebbero riguardare:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati;
- eventuali segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti nei confronti di chiunque in buona fede denunci una violazione del Modello o della normativa interna;
- eventuali falsificazioni, occultamenti, distruzioni o sottrazioni di documenti, libri e scritture contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione da Enasarco, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi violazione, anche soltanto potenziale, della normativa in materia ambientale nonché delle procedure emanate in materia dalla Fondazione.

Tali segnalazioni possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dell' OdV (organismo.vigilanza@enasarco.it), oppure, per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Fondazione Enasarco – Sede Centrale, Roma 00154, Via Antoniotto Usodimare, 31.

Si segnala che, in aggiunta ai summenzionati canali di comunicazione, i Destinatari potranno far ricorso all'utilizzo dell'apposito *software aziendale* che consente la trasmissione di segnalazioni tramite la compilazione di un questionario *online*, eventualmente anche mediante l'allegazione di *file* a supporto della propria segnalazione. Il programma consente al *whistleblower* – se lo desidera – di non rivelare la propria identità, garantendone dunque la riservatezza, e, successivamente, di monitorare lo stato di gestione della propria segnalazione .

In aderenza alle richiamate previsioni normative, la Fondazione ha introdotto apposite sanzioni – puntualmente comminate nel Sistema Disciplinare, qui compendiato (vedi, infra, par. 13) – a presidio della tutela della riservatezza del segnalante, del divieto di qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione nei confronti del medesimo e, da ultimo, per contrastare e punire l'eventuale ricorso a segnalazioni infondate per dolo o colpa grave.

In tale contesto, dunque, assume un ruolo centrale l'OdV che, destinatario ultimo dei suddetti flussi e segnalazioni, ne accerta la fondatezza, attraverso gli strumenti ed i poteri di cui dispone.

L'OdV, nel corso dell'attività di approfondimento o di indagine che segua alla segnalazione, è tenuto ad agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

ARTICOLO 11

I flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza agli organi della Fondazione

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli Organi della Fondazione e, in particolare, relaziona per iscritto semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

Almeno due volte all'anno l'OdV incontra il Collegio dei Sindaci, ed incontra almeno una volta l'anno la società di revisione.

L'attività di *reporting* ha ad oggetto, in particolare:

- a) l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- b) eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- c) le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- e) la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre Enasarco al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

- f) l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- g) in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Con precipuo riguardo alla corretta amministrazione tributaria della Fondazione, l'OdV è tenuto a contribuire alla vigilanza in materia fiscale attraverso un'interlocuzione periodica sia con il Collegio dei Sindaci (su base semestrale) che con la Società di Revisione (su base annuale) che comporterà l'interscambio di tutte le informazioni, dati ed osservazioni di cui i rispettivi organismi dispongono per via dei loro compiti e poteri istituzionali.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al direttore generale o al Consiglio di Amministrazione, nei casi di urgenza o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

ARTICOLO 12

Le specifiche norme sottese all'attività dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle regole previste nel Modello e del Codice Etico, anche delle ulteriori norme e standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV che alle sue risorse, siano esse interne od esterne, laddove forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, tali soggetti hanno l'obbligo:

- a) di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- b) di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando di dar luogo a possibili violazioni delle regole del Modello;
- c) di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;

- d) di evidenziare al Presidente dell'Organismo o direttamente al Consiglio di Amministrazione eventuali cause di intervenuta incompatibilità, di decadenza o che comunque rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- e) di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza con particolare riguardo all'identità dei soggetti che segnalano, attraverso i canali a ciò deputati, eventuali comportamenti illeciti o presunte violazioni del Modello. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna a Enasarco, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Fondazione;
- f) di tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o a violazioni del Modello;
- g) di evitare di svelare indebitamente l'identità dei soggetti che abbiano effettuato le segnalazioni di cui al precedente punto g) o di ogni altro elemento idoneo a far risalire all'identità degli stessi, nonché qualsiasi altra informazione relativa a tali segnalazioni;
- h) di attivarsi con diligenza e tempestività, per l'espletamento dei dovuti accertamenti, a fronte di eventuali segnalazioni e/o flussi comunicativi rilevanti;
- i) di promuovere le iniziative disciplinari nel rispetto di quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato dalla Fondazione;
- j) di attivarsi con diligenza e tempestività, in aderenza alle previsioni di cui al Sistema Disciplinare, qualora venga informato di comportamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti nei confronti di chiunque effettui le segnalazioni di cui ai precedenti punti);
- k) di riportare fedelmente i risultati della propria attività, rivelando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non comunicato, possa determinare una rappresentazione distorta o infedele della realtà.